



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso

ORIGINALE

Deliberazione n. 38

Data 29-07-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **20:00** a seguito di inviti scritti diramati in tempo utile e regolarmente notificati al domicilio di ciascun Consigliere, come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti:

SOLDAN STEFANO	P	FORNASIER BARBARA	P
BIGLIARDI ELENA	P	LAZZAROTTO GRAZIANO	P
MENEGON ROBERTO	P	MENEGHIN ANTONIO	P
TREVISIOL FRANCESCA	P	SPINELLI GIANANTONIO	P
GAI MATTIA	P	VILLANOVA ALBERTO	P
RUSALEN NADIA	P	BERNARDI MAURIZIO	P
SECH GIANFRANCO	P	CASAGRANDE SARA	P
NEGRI GIUSEPPE	P	CESCHI ROSALISA	P
COLLOT DANILO	P		
(P)resenti n. 17. (A)ssenti n. 0			

Dei Consiglieri assenti, i Sigg. non hanno prodotto giustificazione.

Assiste il **Segretario** Comunale **SPESSOTTO VITTORINO**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **SOLDAN STEFANO**, nella sua qualità di **SINDACO** e, dichiarata aperta la seduta, chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri sigg.:

GAI MATTIA

RUSALEN NADIA

CASAGRANDE SARA

ed espone l'oggetto all'ordine del giorno: su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione illustrativa del Sindaco Presidente, integralmente riportata a verbale, condotta congiuntamente sui punti n. 4 “*Imposta unica comunale (Iuc) – Approvazione regolamento per l’applicazione della componente imposta municipale propria (Iuc)*” e n. 5 “*Determinazione aliquote Imu anno 2014*” dell’Ordine del Giorno, come concordato in sede di Conferenza dei Capigruppo;

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTE le norme che hanno istituito e modificato la disciplina dell’Imposta Municipale Propria:

- art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23;
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, laddove espressamente richiamata;
- D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44;
- D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla Legge 8 ottobre 2013, n. 124;

VISTO l’art. 1 comma 707 della Legge 147/2013 che prevede “l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

VISTO l’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e le successive modificazioni apportate con Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito nella Legge n. 44 del 26 aprile 2012, ove è stabilita la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’Imposta Municipale Propria;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO l’art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011 il quale prevede che le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del

1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Decreto Ministeriale 29 aprile 2014, con il quale viene differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 al 31 luglio 2014;

DATO ATTO che la Legge 147/2013 ha esentato dall'Imposta Municipale Propria l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A/9;

RITENUTO di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'esercizio 2014 come segue:

- 0,76% (zero virgola settantasei per cento) aliquota per altri fabbricati;
- 0,2% (zero virgola due per cento) aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (esenti ai sensi l'art. 9 comma 8 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 come modificato dalla L. 44/2012);
- 0,76% (zero virgola settantasei per cento) aliquota per aree fabbricabili;
- 0,76% (zero virgola settantasei per cento) aliquota per terreni agricoli (al momento esenti);
- 0,4% (zero virgola quattro per cento) aliquota ridotta per l'abitazione principale (A1, A8, A9) e le relative pertinenze come definite dall'art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011 (classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie individuate, anche se in Catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità abitativa);

RITENUTO altresì di determinare la detrazione come prevista dall'art. 13 comma 10 della Legge 214/2011 - per gli immobili destinati ad abitazione principale (categorie catastali A1, A8, A9) e relative pertinenze nella misura di € 200,00= dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

PRECISATO che il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), assimila all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata e/o comunque occupata;

DATO ATTO che sulla base di quanto stabilito dall'art. 1, comma 380 della Legge n. 228 del 20 dicembre 2012:

- il gettito dell'Imposta Municipale Propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- nel bilancio di previsione 2014 l'entrata da Imposta Municipale Propria è stata quantificata in € 1.255.000,00 in quanto la differenza va a finanziare il Fondo di solidarietà comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di contabilità;

UDITO l'intervento del Consigliere Gianantonio Spinelli il quale anticipa, come integralmente riportate a verbale, il voto favorevole del Gruppo consiliare "Lista Civica La tua Pieve – Spinelli Sindaco";

DATO atto che non vi sono altri interventi;

VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile, resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. n.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Consiglieri presenti al momento del voto n. 17

Con voti espressi in forma palese e verificati con l'assistenza degli scrutatori:

- Favorevoli n. 17
- Contrari nessuno
- Astenuti nessuno

DELIBERA

1. di approvare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria nelle seguenti misure:
 - 0,76% (zero virgola settantasei per cento) aliquota per altri fabbricati;
 - 0,2% (zero virgola due per cento) aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (esenti ai sensi l'art. 9 comma 8 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 come modificato dalla L. 44/2012);
 - 0,76% (zero virgola settantasei per cento) aliquota per aree fabbricabili;
 - 0,76 % (zero virgola settantasei per cento) aliquota per terreni agricoli (al momento esenti);
 - 0,4% (zero virgola quattro per cento) aliquota ridotta per l'abitazione principale (A1, A8, A9) e le relative pertinenze come definite dall'art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011 (classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie individuate, anche se in Catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità abitativa);
2. di confermare con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione di imposta per l'abitazione principale (categorie catastali A1, A8, A9) e relative pertinenze nella misura di Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
3. di dare atto che le aliquote approvate decorrono dal 1° gennaio 2014;
4. di dare atto che con il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto non risulti locata e/o comunque occupata;

5. di dare atto che sulla base di quanto stabilito dall'art. 1, comma 380 della Legge n. 228 del 20/12/2012 il gettito dell'Imposta Municipale Propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
6. di dare atto che il gettito di entrata IMU previsto a favore del Comune di Pieve di Soligo con le aliquote in approvazione è pari ad € 1.255.000,00;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione e comunque entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione;
8. di dichiarare, con successiva separata votazione che dà il seguente esito, la suesposta deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000:

Consiglieri presenti al momento della votazione n. 17

Con voti espressi in forma palese e verificati con l'assistenza degli scrutatori:

- Favorevoli n. 17
- Contrari nessuno
- Astenuti nessuno

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2014.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000

PARERE TECNICO

Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: **Favorevole**

Pieve di Soligo, 11-07-2014

Il Responsabile del Servizio
DEMOGRAFICO-TRIBUTI
Perenzin Claudia

PARERE CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere: **Favorevole**

Pieve di Soligo, 15-07-2014

Il Responsabile del Servizio
ECONOMICO - FINANZIARIO
PESSOT CINZIA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
SOLDAN STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
SPESSOTTO VITTORINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Pieve di Soligo, 18-08-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
TOMASI ANGELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa

E' DIVENUTA ESECUTIVA il

ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Pieve di Soligo, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
